TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

SEZIONE CIVILE E PENALE

INVITO ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ESSERE NOMINATI MEDIATORI CULTURALI

VISTO l'art. 6, III comma, CEDU secondo cui "*In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.*";

VISTO l'art. 111, III comma, Cost. il quale enuncia "*Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo."*;

VISTO l'art. 143 c.p.p. che dispone "*L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino*

a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.";

VISTO l'art. 143 bis c.p.p. secondo cui "*L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa*.";

VISTO l'art. 122 c.p.c. a norma del quale "*In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio*.";

VISTO l'art. 123 c.p.c. secondo cui "*Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente*.";

VISTO l'art. 68, I comma, c.p.c. secondo cui "*Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo*";

VISTE le Linee di indirizzo per il riconoscimento della figura professionale del mediatore interculturale del Gruppo di Lavoro Istituzionale per la promozione della Mediazione Interculturale coordinato dal Ministero dell'Interno;

RILEVATA altresì la necessità di rendere effettivo il diritto alla comprensione dello straniero di ogni fase e stadio dei procedimenti civili e penali e di coadiuvare l'autorità giudiziaria nella comprensione del contesto culturale e sociopolitico del paese d'origine dello straniero;

VISTO che talvolta si rende necessaria la nomina di un mediatore culturale nell'ambito dei procedimenti civili e penali al fine di facilitare la comunicazione tra soggetti appartenenti a contesti culturali differenti onde evitare l'origine di malintesi e conflitti e creare un'interazione che si basi su un dialogo chiaro ed efficace;

VISTA la necessità di elaborare una lista di mediatori culturali al fine di far sì che la relativa nomina segua il criterio di trasparenza e si garantisca un'adeguata conoscenza adeguata della lingua e della cultura straniera richiesta nel caso di specie;

RILEVATO che l'incarico di mediatore culturale può essere ricoperto da chiunque abbia una conoscenza della cultura e della lingua straniera livello madrelingua o con livello tale da garantire una comprensione corretta e contestualizzata;

RILEVATO altresì che l'ufficio di mediatore culturale può essere ricoperto sia da professionisti che da soggetti privati, i quali possono svolgere l'incarico a titolo di prestazione occasionale;

INVITA

Chiunque fosse interessato a ricoprire l'ufficio di mediatore culturale a esprimere la propria disponibilità compilando il modulo allegato e ad inviarlo alla Segreteria del Tribunale di Pisa all'indirizzo mail tribunale.pisa@giustizia.it con oggetto "Dichiarazione disponibilità alla nomina di mediatore culturale" entro il 10 luglio 2022;

INFORMA

Che le dichiarazioni di disponibilità pervenute in data successiva al 10 luglio 2022 saranno comunque ammissibili onde aggiornare le liste in ogni momento;

Che la lista redatta a seguito delle dichiarazioni di disponibilità verrà pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Pisa entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei moduli;

Che l'ufficio di mediatore culturale prevede la corresponsione di un compenso a norma delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115/2002 del 30 maggio 2002 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia" su apposita istanza dell'interessato, da presentarsi entro 100 giorni dall'espletamento dell'incarico.

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Maria Giuliana Civinini

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE

Spett. le

Tribunale di Pisa

Piazza della Repubblica, 5

Pisa (PI) – 56123

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____

il _____ cittadinanza _____

C.F. _____ residente in _____ Via

_____ n._____; n. telefono _____

indirizzo mail _____ indirizzo PEC

_____;

Consapevole delle responsabilità in caso di false dichiarazioni,

DICHIARA

Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;

Di non essere interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

Di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

DICHIARA INOLTRE

Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____;

Di aver conseguito titoli professionali/di perfezionamento nell'ambito della mediazione culturale SÌ NO

Di aver già svolto incarichi di mediazione culturale SÌ NO

Di avere competenze linguistiche superiori al livello B2 nelle seguenti lingue straniere:

1) _____ livello B2 C1 MADRELINGUA
2) _____ livello B2 C1 MADRELINGUA
3) _____ livello B2 C1 MADRELINGUA

Di essere in possesso delle seguenti certificazioni del livello di conoscenza delle lingue straniere suindicate:

_____

_____

Di avere una significativa esperienza di vita nel paese di cui si conoscono lingua e cultura SÌ NO

ALLEGA

- Curriculum vitae;
- Eventuali attestati e certificazioni.

Pisa, lì _____ _____

Firma per esteso